



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA N. 49

Lanzada 10 ottobre 2018

Prot. n. 3643

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER “SCARPONATA ALPINA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata in data 01.10.2018 dal Sig. Gaggi Guglielmo nato a Chiesa in V.co il 25.01.1954, in qualità di capogruppo del Gruppo Alpini di LANZADA- C.F. nr. 9301975144, nostro protocollo Lanzada n. 3493, con la quale il Servizio di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, veniva reso dotto della manifestazione denominata “SCARPONATA ALPINA” – che si terrà lungo le vie del comune di Lanzada per la giornata di domenica 14 ottobre 2018 dalle ore 07:00 circa sino alle ore 14:00 circa, percorrendo altresì i sentieri dei Comuni di Lanzada, Chiesa in Valmalenco e Caspoggio come da allegato itinerario, parte integrante della presente autorizzazione;

Rilasciata da questi Uffici l’autorizzazione prot. Lanzada n. 3625 del 09.10.2018;

Valutata la richiesta contenuta nella domanda relativa alla possibilità di inibire la circolazione veicolare lungo Via San Giovanni nel Comune di Lanzada ed il divieto di sosta lungo i parcheggi pubblici della via interessata;

Ricevute a tal proposito disposizioni dall’Amministrazione Comunale;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle esigenze della manifestazione, del traffico ed alle caratteristiche tecniche della strada;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Visto l’art. 50 comma 10 e l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267 / 2000;

ORDINA

al fine dello svolgimento delle manifestazioni sopra meglio descritta, **per il giorno 14 ottobre 2018,** quanto segue:

- **L’inibizione al transito in Via San Giovanni, dalle ore 08.30 alle ore 12.00;**
- **L’istituzione del divieto di sosta nei parcheggi pubblici di Via San Giovanni dalle ore 08.00 alle ore 12.00.**

Gli organizzatori dovranno:

- disporre nei punti più critici e strategici proprio personale, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- posizionare la relativa segnaletica verticale, definita con il Servizio di Polizia Locale;

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di polizia ed antincendio, nonché a quelli al seguito della manifestazione autorizzati dall’organizzazione.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. l’espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l’osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL’UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

